




Comune di Medicina
Provincia di Bologna



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.125 del 28/09/2015

INDICE

Articolo 1	Oggetto	pag. 3
Articolo 2	Finalità istituzionali della videosorveglianza	pag. 3
Articolo 3	Definizioni	pag. 4
Articolo 4	Finalità del trattamento dei dati personali	pag. 4
Articolo 5	Utilizzo delle immagini e dei dati personali	pag. 5
Articolo 6	Notificazione	pag. 5
Articolo 7	Responsabile	pag. 5
Articolo 8	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 6
Articolo 9	Obbligo di segnalazione delle telecamere ed informativa	pag. 6
Articolo 10	Esercizio del diritto di accesso	pag. 7
Articolo 11	Sicurezza dei dati	pag. 7
Articolo 12	Disposizioni finali	pag. 7

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Medicina all'interno del proprio territorio di competenza, attraverso sistemi e tecnologie conformi alle normative vigenti.

2. In particolare, la disciplina di tali azioni si ispira alle seguenti norme:

- a) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- b) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- c) Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38;
- d) Legge Regionale Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24, recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";
- e) Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, recante "Provvedimento in materia di videosorveglianza".

Articolo 2

Finalità istituzionali della videosorveglianza

1. Attraverso l'attività di videosorveglianza, il Comune di Medicina intende perseguire le seguenti finalità:

- a) tutela della sicurezza urbana, dell'ordine e della sicurezza pubblica, attraverso il monitoraggio delle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado urbano;
- b) prevenzione, accertamento e repressione di illeciti da parte della Polizia Municipale e delle altre forze di polizia, ivi compresi gli illeciti ed i reati in materia di tutela ambientale;
- c) prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed al patrimonio comunale;
- d) rilevazione di dati per l'analisi dei flussi di traffico, finalizzata al miglioramento della viabilità comunale.

2. Il sistema di videosorveglianza raccoglierà esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

3. L'utilizzo dei dati personali non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy", di cui al comma 2, lettera e), del precedente art. 1.

4. Qualora i sistemi di videosorveglianza siano attivati presso istituti scolastici, dovrà essere garantito il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

5. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20/05/1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Articolo 3 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, trattati esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso la videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, il Comune di Medicina, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- g) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- h) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 4 **Finalità del trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione della videosorveglianza nel territorio di competenza del Comune di Medicina, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà

fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Il presente regolamento garantisce i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Presso la Polizia Municipale, sono predisposte idonee attrezzature per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

5. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli incaricati dovrà rispondere alle finalità sopra indicate; ogni utilizzo improprio darà luogo all'attivazione di procedimento disciplinare, fatta salva l'eventuale contestazione di ulteriori violazioni di natura amministrativa o penale.

Articolo 5 **Utilizzo delle immagini e dei dati personali**

1. Le immagini ed i dati personali ricavati dal sistema di videosorveglianza possono essere utilizzati per l'accertamento di illeciti amministrativi e penali; a tal fine, la Polizia Municipale può estrarre gli elementi utili alle indagini dalla banca dati per tutto il periodo di conservazione delle immagini, previa autorizzazione del Responsabile del trattamento dei dati.

2. Il prelevamento dei dati rilevati dal sistema di videosorveglianza può avvenire anche a favore dell'Autorità Giudiziaria o delle forze di polizia debitamente autorizzate; in tal caso, sarà svolta alla presenza del Responsabile del trattamento o di un suo delegato.

Articolo 6 **Notificazione**

1. Il Comune di Medicina, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti del citato Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 **Responsabile**

1. Il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Medicina, o altra persona nominata dal Sindaco, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il Responsabile individua, con proprio provvedimento, gli incaricati del materiale trattamento dei dati fra gli operatori di Polizia Municipale, quali persone autorizzate ad accedere al sistema ed a visionare le immagini contenute nella banca dati.

6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Articolo 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti attraverso i sistemi di videosorveglianza, costituiti da alcune telecamere, posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale, la quale può disporre altresì l'ampliamento degli impianti per la copertura di nuove zone, secondo le necessità che dovessero emergere.

2. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni, allo scadere del termine previsto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Articolo 9

Obbligo di segnalazione delle telecamere ed informativa

1. Il Comune di Medicina, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere adeguata segnaletica, su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. In particolare, in attuazione al predetto Codice, è fatto obbligo di segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di "Area Videosorvegliata", con indicazione di informativa sintetica (titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale).

3. La segnaletica, di cui al precedente comma 1, dovrà essere collocata prima del raggio di azione di ogni telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. Inoltre, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia

eventualmente attivo in orario notturno. Infine, potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

4. Il Comune di Medicina si impegna a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con sistemi di videosorveglianza, mediante ogni modalità che ritiene opportuna al fine di informare adeguatamente la collettività.

Articolo 10

Esercizio del diritto di accesso

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Il diritto di accesso è esercitabile con richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, mediante lettera, fax o posta elettronica, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro nei termini previsti.

4. Nel caso di mancata risposta all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 11

Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali.